



AIDC

Associazione Italiana
Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili

Sezione di Milano

La Comunicazione OIC sulle modalità di contabilizzazione dei bonus fiscali

(Circolare n. 13 del 7 settembre 2021)

Indice

1. Premessa	3
2. Fruizione del beneficio come detrazione di imposta	4
3. Opzione per lo sconto sul corrispettivo	10
4. Opzione per la cessione del credito	12

1. Premessa

Il 3.8.2021 l'OIC ha approvato il testo definitivo della "**Comunicazione sulle modalità di contabilizzazione dei bonus fiscali**" che, in data 25.1.2021, era stata diramata nella forma di "Bozza per la discussione".

Il documento è stato emanato dall'OIC in risposta a una serie di quesiti avanzati nei suoi confronti dall'Agenzia delle Entrate e colma un vuoto di indicazioni di prassi contabile ufficiale, durato anni, che aveva lasciato spazio, relativamente a molti aspetti, a dubbi applicativi e a una molteplicità di soluzioni alternative suggerite a livello di dottrina.

I **bonus fiscali** oggetto della Comunicazione dell'OIC sono le **c.d. "detrazioni fiscali edilizie"** (dalla detrazione IRPEF per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all'art. 16-*bis* del TUIR, alle detrazioni IRPEF/IRES "ecobonus" per interventi di efficienza energetica e "sismabonus" per interventi di messa in sicurezza statica, di cui, rispettivamente, agli artt. 14 e 16 del DL 63/2013, ivi comprese le rispettive versioni "superbonus 110%", ai sensi dell'art. 119 del DL 34/2020, passando per la detrazione IRPEF/IRES "bonus facciate", di cui all'art. 1 co. 219-223 della L. 160/2019), per le quali, relativamente alle spese sostenute nel biennio 2020/2021 (e, nel caso di "superbonus 110%", anche nel 2022), è possibile optare, in alternativa allo scomputo in dichiarazione dall'imposta lorda, per l'applicazione dello sconto sul corrispettivo da parte del fornitore dei beni e dei servizi, direttamente in fattura, oppure per la cessione a terzi del credito di imposta corrispondente alla detrazione spettante, ai sensi dell'art. 121 del DL 34/2020.

Ciò premesso, la Comunicazione sulle modalità di contabilizzazione dei bonus fiscali, approvata in via definitiva dall'OIC lo scorso 3.8.2021, esamina i riflessi contabili che si possono determinare:

- nel caso in cui l'impresa che commissiona gli interventi agevolati (o, nel caso del sismabonus acquisti di cui al co. 1-*septies* dell'art. 16 del DL 63/2013, che effettua gli acquisti di unità immobiliari agevolati) benefici delle corrispondenti agevolazioni fiscali nella forma "naturale" di detrazione dall'imposta lorda sul reddito (si veda il successivo § 2);
- nel caso in cui, ai sensi dell'art. 121 del DL 34/2020, venga esercitata l'opzione per lo sconto sul corrispettivo (si veda il successivo § 3);
- nel caso in cui, sempre ai sensi dell'art. 121 del DL 34/2020, venga esercitata l'opzione per la cessione a terzi del credito corrispondente alla detrazione fiscale altrimenti spettante (si veda il successivo § 4).

Giova sin d'ora sottolineare come, con riguardo a tutte le precedenti casistiche, le modalità di contabilizzazione statuite dall'OIC divergano a seconda del fatto che l'impresa che commissiona gli interventi agevolati, l'impresa che applica lo sconto sul corrispettivo e le imprese, rispettivamente, cedenti e cessionarie il credito di imposta corrispondente alla detrazione altrimenti spettante, siano:

- **microimprese o imprese che redigono il bilancio in forma semplificata;**
- **imprese che redigono il bilancio in forma ordinaria.**

Se infatti le prime risultano escluse dall'obbligo di applicare il **criterio del "costo ammortizzato"**, ai fini dell'iscrizione nel proprio attivo del credito di imposta corrispondente al bonus fiscale maturato o acquisito, per le seconde è in linea generale obbligatorio procedere alla contabilizzazione sulla base del criterio del "costo ammortizzato".

2. Fruizione del beneficio come detrazione di imposta

Quando l'impresa beneficiaria, che effettua gli interventi agevolati sostenendo le relative spese detraibili, fruisce dell'agevolazione nella modalità "standard" di detrazione IRPEF/IRES (senza dunque esercitare una delle opzioni, laddove consentite, per la fruizione del beneficio sotto forma di contributo anticipato dal fornitore mediante applicazione di sconto sul corrispettivo, oppure sotto forma di corrispettivo per la cessione del credito di imposta corrispondente alla detrazione altrimenti spettante), la corretta rappresentazione contabile del beneficio dipende dalla configurazione dello stesso:

- quale mero "elemento di imposta" la cui concreta fruibilità risulta subordinata alla "capienza" dell'imposta lorda;
- oppure quale "vero e proprio" contributo erogato dallo Stato, di cui l'impresa beneficia.

Prima della pubblicazione, da parte dell'OIC, della "Comunicazione sulle modalità di contabilizzazione dei bonus fiscali", l'orientamento che appariva maggioritario era quello di considerare le detrazioni "edilizie" alla stregua di meri "elementi di imposta".

Tale impostazione deve però fare ora i conti con l'**opposta impostazione sposata dall'OIC** nel predetto documento.

Infatti, secondo la "Comunicazione sulle modalità di contabilizzazione dei bonus fiscali", diramata dall'OIC, la detrazione IRPEF/IRES, che matura in capo all'impresa che sostiene le spese detraibili sugli interventi agevolati, va invece considerata, dal punto di vista contabile, "come un **contributo in conto impianti**" (§ 4).

Premesso che il § 86 dell'OIC n. 16 definisce i contributi in conto impianti quali "*somme erogate da un soggetto pubblico (Stato o enti pubblici) alla società per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione, riattivazione e ampliamento di immobilizzazioni materiali, commisurate al costo delle medesime*", il § 4 della "Comunicazione sulle modalità di contabilizzazione dei bonus fiscali" argomenta che:

- il diritto ad utilizzare il beneficio fiscale in detrazione rappresenta una forma di realizzo assimilabile al diritto di ricevere un pagamento da parte dello Stato e questa sostanziale equivalenza soddisfa la prima parte della definizione di "contributo in conto impianti" ("*somme erogate da un soggetto pubblico*");
- il beneficio fiscale è attivato quando il soggetto beneficiario effettua uno specifico investimento previsto dalla norma e questa circostanza soddisfa la seconda parte della definizione di "contributo in conto impianti" ("*per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione, riattivazione e ampliamento di immobilizzazioni materiali*");

- il beneficio fiscale è commisurato al costo dell'investimento sostenuto e questa circostanza soddisfa la terza parte della definizione di "contributo in conto impianti" (*"commisurati al costo delle medesime"*).

L'assimilazione del beneficio, rappresentato dalla detrazione "edilizia", a un contributo in conto impianti ne comporta inevitabilmente la contabilizzazione secondo il disposto dei § 87-88 dell'OIC 16, espressamente richiamati dal § 5 della "Comunicazione sulle modalità di contabilizzazione dei bonus fiscali", ossia iscrivendo nell'attivo il corrispondente credito tributario con contropartita contabile:

- una pari riduzione dell'investimento sostenuto (c.d. "**metodo diretto**");
- oppure un componente positivo di reddito, rinviato agli esercizi successivi attraverso l'iscrizione di un risconto passivo, che viene poi rilasciato a Conto economico di pari passo con il processo di ammortamento dell'immobile su cui l'investimento agevolato è stato sostenuto (c.d. "**metodo indiretto**").

Posto che il beneficio fiscale può sorgere anche a fronte di spese per interventi agevolati sostenuti in relazione a immobili non iscritti in bilancio tra le immobilizzazioni, bensì tra le rimanenze (c.d. "**immobili merce**"), il § 12 della "Comunicazione sulle modalità di contabilizzazione dei bonus fiscali" specifica che, in questo caso, *"si applica il paragrafo 14 dell'OIC 13 il quale prevede che le rimanenze siano iscritte al netto del contributo"*.

Il § 5 della "Comunicazione sulle modalità di contabilizzazione dei bonus fiscali" specifica che la contabilizzazione come contributo del diritto alla detrazione dall'imposta lorda è dovuto *"nel momento in cui esiste la ragionevole certezza che le condizioni previste per il riconoscimento del contributo sono soddisfatte e che i contributi saranno erogati"*.

È appena il caso di sottolineare che la contabilizzazione delle quote annuali di detrazione fruita alla stregua di contributi determina un **effetto fiscale di derivazione contabile non neutrale**.

A fronte infatti del mantenimento dell'IRES dovuta per l'esercizio in misura pari all'imposta lorda (voce indeducibile dalla base imponibile IRES e IRAP), la rilevazione del contributo sotto forma di componente positivo contabilizzato nella voce A.5 del Conto economico (voce imponibile sia ai fini IRES che ai fini IRAP), oppure sotto forma di minori ammortamenti contabilizzati nella voce B.10 del Conto economico (voce deducibile sia ai fini IRES che ai fini IRAP), comporta un pari incremento delle basi imponibili IRES e IRAP rispetto a quelle che si determinerebbero in caso di rilevazione contabile "implicita" a diretta riduzione dell'IRES dovuta per l'esercizio, secondo il metodo che era largamente maggioritario nella prassi sino alla ufficializzazione della diversa prassi ritenuta corretta dall'OIC.

Il credito tributario, corrispondente alla detrazione fruibile per quote costanti dall'IRES lorda dovuta per il periodo di imposta di sostenimento delle spese e per i 4 (o 9) periodi di imposta successivi, deve essere iscritto per un valore conforme a quello risultante dall'applicazione del documento OIC 15, espressamente richiamato anche dal § 7 della "Comunicazione sulle modalità di contabilizzazione dei bonus fiscali".

A tale proposito, come già si è accennato, la "Comunicazione sulle modalità di contabilizzazione dei

bonus fiscali” dell’OIC distingue tra:

- imprese che redigono il bilancio in forma ordinaria;
- imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata o micro imprese.

2.1. Imprese che redigono il bilancio in forma ordinaria

Per le imprese che redigono il bilancio in forma ordinaria (tra le quali si annoverano, ovviamente, anche quelle che redigono il bilancio secondo principi contabili internazionali), **l’iscrizione del credito tributario deve avvenire sulla base del “costo ammortizzato”**, ossia sulla base del valore attuale dei flussi finanziari futuri (che, nel caso di specie, sono rappresentati dalle scadenze dei debiti per IRES da cui le quote costanti di detrazione possono essere scomutate), *“considerando anche che la detrazione fiscale può essere utilizzata entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivanti dalla dichiarazione dei redditi”* (Comunicazione sulle modalità di contabilizzazione dei bonus fiscali, § 8).

Per quanto concerne il tasso di interesse da utilizzare per l’attualizzazione dei predetti flussi finanziari futuri, premesso che *“per tenere conto del fattore temporale, il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali deve essere confrontato con i tassi di interesse di mercato”* (OIC n. 15, § 41), il § 9 della “Comunicazione sulle modalità di contabilizzazione dei bonus fiscali” afferma che *“considerato che potrebbe risultare eccessivamente oneroso individuare un tasso di interesse di mercato di un’operazione simile a quella in esame e che tale credito si differenzia dagli altri crediti per la mancanza di un rischio di controparte (in quanto si realizza tramite compensazione con dei debiti tributari) si può presumere che il tasso di mercato possa corrispondere al tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali (tasso di interesse implicito del credito). Pertanto, il credito tributario è iscritto in bilancio per un ammontare pari al costo sostenuto per gli investimenti previsti dalla norma, o una sua proporzione se inferiore, a seconda della norma fiscale di riferimento. All’iscrizione iniziale la società determina il tasso di interesse effettivo pari al tasso interno di rendimento che rende equivalente il valore attuale delle compensazioni future al valore di rilevazione iniziale del credito. Nel caso in cui, invece, un tasso di attualizzazione di mercato fosse desumibile, in quanto si è formato un mercato attivo di tali crediti, e questo risulti significativamente diverso da quello contrattuale, allora l’iscrizione avviene al valore attuale delle compensazioni future determinato applicando tale tasso di mercato”*.

Rilevazione iniziale del credito tributario

Se non vi è un tasso di mercato desumibile, la rilevazione iniziale del credito tributario, corrispondente alla detrazione spettante per quote costanti in 5 o 10 periodi di imposta, può dunque avvenire sulla base del *“costo sostenuto per gli investimenti previsti dalla norma, o una sua proporzione se inferiore, a seconda della normativa fiscale di riferimento”* (Comunicazione OIC sulle modalità di contabilizzazione dei bonus fiscali, § 9).

Ciò significa che (sempre se non vi è un tasso di mercato desumibile):

- nel caso del superbonus al 110%, la rilevazione iniziale del credito di imposta avviene per un valore pari al 100% del costo sostenuto per le spese agevolate;
- nel caso delle altre detrazioni "edilizie", con percentuali di detraibilità inferiori al 100%, la rilevazione iniziale di imposta avviene per un valore pari alla percentuale del costo sostenuto per le spese agevolate corrispondente alla percentuale di detraibilità delle medesime, "a seconda della normativa fiscale di riferimento".

Fatto questo, "la società determina il tasso di interesse effettivo pari al tasso di rendimento che rende equivalente il valore attuale delle future detrazioni al valore di rilevazione iniziale del credito" (Comunicazione OIC sulle modalità di contabilizzazione dei bonus fiscali, § 9).

Stimando, per ipotesi semplificatoria, che i flussi finanziari di utilizzo delle quote annuali costanti di detrazione coincidano con il 30 giugno di ciascun anno, il "tasso di interesse effettivo pari al tasso di rendimento che rende equivalente il valore attuale delle future detrazioni al valore di rilevazione iniziale del credito" sarebbe pari:

- nel caso del superbonus al 110%, al 3,97961% (questo è infatti il tasso di rendimento che rende equivalente il valore attuale di 5 quote costanti di flussi finanziari al 30 giugno dall'anno X+1 all'anno X+5, per complessivi 110, rispetto alla rilevazione iniziale del credito pari a 100);
- nel caso delle altre detrazioni "edilizie", con percentuali di detraibilità inferiori al 100%, a zero.

Se però "un tasso di attualizzazione di mercato fosse desumibile, in quanto si è formato un mercato attivo di tali crediti, e questo risulti significativamente diverso da quello contrattuale, allora l'iscrizione avviene al valore attuale delle compensazioni future determinato applicando tale tasso di mercato" (Comunicazione OIC sulle modalità di contabilizzazione dei bonus fiscali, § 9).

A tale proposito, è appena il caso di sottolineare che, con riguardo ai crediti tributari corrispondenti a detrazioni "edilizie" per le quali l'impresa ha la facoltà di optare per la cessione a terzi, ivi compresi istituti di credito, ai sensi dell'art. 121 del DL 34/2020, **il tasso di attualizzazione di mercato è più che agevolmente desumibile dalle offerte commerciali che i principali gruppi bancari praticano per l'acquisto presso imprese dei crediti di imposta corrispondenti alle detrazioni "edilizie"**.

Allo stato attuale, tali offerte commerciali di acquisto (Intesa San Paolo, Unicredit, Credit Agricole, ecc.) si attestano su un intorno di:

- 100,00 euro di offerta di acquisto ogni 110,00 euro di valore nominale dei crediti corrispondenti alle detrazioni con orizzonte temporale di utilizzo a 5 anni (superbonus al 110% e sismabonus), pari dunque all'applicazione di uno sconto finanziario del 9,09%;
- 80,00 euro di offerta di acquisto ogni 100,00 euro di valore nominale dei crediti corrispondenti a detrazioni con orizzonte temporale di utilizzo a 10 anni (ecobonus), pari dunque all'applicazione di uno sconto finanziario del 20%.

Il tasso di interesse di attualizzazione, che è implicito in uno sconto finanziario pari al 9,09% del valore nominale del credito tributario iscritto in bilancio, a fronte di un suo utilizzo in 5 quote costanti, di cui la prima a 6 mesi dalla data di chiusura del bilancio di esercizio in cui il credito viene iscritto (versamento del saldo IRES per il periodo di imposta cui si riferisce il bilancio di iscrizione del credito) e le successive quattro cadenzate a distanza di 12 mesi l'una dall'altra, è pari al 3,97961%.

Il tasso di interesse di attualizzazione, che è implicito in uno sconto finanziario pari al 20% del valore nominale del credito tributario iscritto in bilancio, a fronte di un suo utilizzo in 10 quote costanti, di cui la prima a 6 mesi dalla data di chiusura del bilancio di esercizio in cui il credito viene iscritto (versamento del saldo IRES per il periodo di imposta cui si riferisce il bilancio di iscrizione del credito) e le successive nove cadenzate a distanza di 12 mesi l'una dall'altra, è pari al 5,08923%.

Nel caso del superbonus al 110%, dunque, il tasso di attualizzazione desumibile dal mercato conferma nella sostanza la possibilità di rilevazione iniziale del credito di imposta corrispondente alla detrazione spettante in misura pari *"al costo sostenuto per gli investimenti previsti dalla norma"* (ossia in misura pari al 100% delle spese agevolate).

Nel caso delle altre detrazioni "edilizie", con percentuali di detraibilità inferiori al 100%, invece, il tasso di attualizzazione desumibile dal mercato non consente la rilevazione iniziale del credito di imposta per un ammontare pari alla percentuale di detraibilità applicabile sulle spese agevolate (valore nominale del credito di imposta).

A titolo di esempio, in caso di effettuazione di una spesa agevolata pari a 100.000,00 euro, ne consegue che:

- se la spesa è agevolata con il superbonus al 110% *ex art. 119 del DL 34/2020*, a fronte di un valore nominale della detrazione pari a 110.000,00 euro, il valore di iscrizione nell'attivo di bilancio del corrispondente credito al costo ammortizzato è pari a 100.000,00 euro ($= 110.000,00 \times 0,909$) che corrisponde anche alla spesa agevolata sostenuta;
- se la spesa è agevolata con il sismabonus all'85% *ex co. 1-quinquies o 1-septies dell'art. 16 del DL 63/2013*, a fronte di un valore nominale della detrazione pari a 85.000,00 euro, il valore di iscrizione nell'attivo di bilancio del corrispondente credito al costo ammortizzato è pari a 77.265,00 euro ($= 85.000,00 \times 0,909$) e non a 85.000,00 euro (valore nominale);
- se la spesa è agevolata con l'ecobonus al 70% *ex co. 2-quater dell'art. 14 del DL 63/2013*, a fronte di un valore nominale della detrazione pari a 70.000,00 euro, il valore di iscrizione nell'attivo di bilancio del corrispondente credito al costo ammortizzato è pari a 56.000,00 euro ($= 70.000,00 \times 0,8$) e non a 70.000,00 euro (valore nominale).

Utilizzo della detrazione e rilevazione del provento finanziario

L'iscrizione iniziale del credito tributario al costo ammortizzato consente di enucleare la sua componente finanziaria implicita e di rilevare a Conto economico il provento finanziario ad essa corrispon-

dente "lungo il periodo di tempo in cui la legge consente di usufruire della detrazione fiscale" (Comunicazione OIC sulle modalità di contabilizzazione dei bonus fiscali, § 10).

Tale provento finanziario corrisponde, in ciascun esercizio, al tasso di interesse di attualizzazione applicato sul valore residuo di costo ammortizzato del credito non ancora utilizzato.

Nel caso, ad esempio, di una spesa di 100.000,00 euro agevolata con il superbonus al 110% ex art. 119 del DL 34/2020, sostenuta nell'esercizio 2021, il valore nominale della detrazione, pari a 110.000,00 euro, dà luogo a utilizzi annuali per 22.000,00 euro, a fronte dei quali risulta però iscritto in bilancio un costo ammortizzato del credito pari a 100.000,00 euro, frutto della attualizzazione al tasso del 3,97961% di flussi finanziari futuri che, sempre a titolo di esempio, sono previsti in corrispondenza del 30 giugno di ciascuno dei 5 esercizi successivi (2022-2026) a quello del bilancio di esercizio al 31.12.2021 in cui il credito è stato iscritto.

Sulla base di questi elementi, il valore attuale delle 5 rate di 22.000,00 euro che concorrono a formare il valore di iscrizione del credito di imposta al costo non ammortizzato di 100.000,00 euro, nonché, per differenza, la componente di interessi attivi implicita in ciascuna rata, risultano rispettivamente essere i seguenti:

RATA	VALORE ATTUALIZZATO	INTERESSI ATTIVI IMPLICITI	TOTALE
30.6.2022	21.570,78	429,22 <i>tutti di competenza 2022</i>	22.000,00
30.6.2023	20.760,71	1.239,29 di cui <i>2/3 di competenza 2022</i> <i>1/3 di competenza 2023</i>	22.000,00
30.6.2024	20.009,27	1.990,73 di cui <i>2/5 di competenza 2022</i> <i>2/5 di competenza 2023</i> <i>1/5 di competenza 2024</i>	22.000,00
30.6.2025	19.310,33	2.689,67 di cui <i>2/7 di competenza 2022</i> <i>2/7 di competenza 2023</i> <i>2/7 di competenza 2024</i> <i>1/7 di competenza 2025</i>	22.000,00
30.6.2026	18.348,92	3.651,08 di cui <i>2/9 di competenza 2022</i> <i>2/9 di competenza 2023</i> <i>2/9 di competenza 2024</i> <i>2/9 di competenza 2025</i> <i>1/9 di competenza 2026</i>	22.000,00
TOTALI	100.000,02	9.999,98	110.000,00

Eventuali successive rettifiche del costo ammortizzato rilevato inizialmente

Il § 11 della "Comunicazione sulle modalità di contabilizzazione dei bonus fiscali" sottolinea che, se, successivamente alla rilevazione iniziale del credito tributario al costo ammortizzato, vengono riviste le stime quantitative e temporali degli utilizzi del credito (i quali, nel caso di specie, rappresentano i flussi finanziari futuri che il credito genera), l'impresa deve allora "rettificare il valore contabile del credito per

riflettere i rideterminati flussi finanziari' e *"la rettifica è rilevata a conto economico negli oneri o nei proventi finanziari'*.

2.2. Imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata e microimprese

Per le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata *ex art. 2435-bis c.c.* e per le micro imprese che lo redigono ai sensi dell'art. 2435-ter c.c., è **"fatta salva la possibilità [...] di non applicare il criterio del costo ammortizzato"** (Comunicazione sulle modalità di contabilizzazione dei bonus fiscali, § 20).

Se l'impresa si avvale della possibilità di non applicare il criterio del costo ammortizzato, deve allora **iscrivere il credito tributario in bilancio al valore nominale della detrazione "edilizia" cui corrisponde**, in quanto detto valore nominale corrisponde al suo valore di presumibile realizzo.

Nel caso in cui la detrazione "edilizia", cui corrisponde il credito tributario, sia il superbonus al 110% *ex art. 119 del DL 34/2020*, la circostanza che il beneficio sia concesso in misura addirittura superiore all'ammontare della spesa sostenuta comporta la necessità di rilevare in contropartita dell'iscrizione del credito al valore nominale del 110% della spesa agevolata:

- nel limite del 100% della spesa agevolata, la riduzione del costo di acquisto dell'immobilizzazione su cui la spesa è stata capitalizzata (contributo in conto impianti con metodo diretto), oppure il componente positivo di reddito da rinviare agli esercizi successivi attraverso l'iscrizione di un risconto passivo da rilasciare a Conto economico in parallelo al processo di ammortamento dell'immobilizzazione su cui la spesa è stata capitalizzata (contributo in conto impianti con metodo indiretto), oppure il corrispondente contributo in conto esercizio a Conto economico (nel caso in cui la spesa agevolata afferisca a immobili merce);
- per la "eccedenza" del 10% rispetto alla spesa agevolata, un risconto passivo da rilasciare a Conto economico *"nel periodo in cui l'impresa committente utilizza la detrazione fiscale (compensandola con il debito tributario IRES) o quando cede il credito"* (Comunicazione sulle modalità di contabilizzazione dei bonus fiscali, § 20).

Successivamente, nei 5 anni di utilizzo per quote costanti del credito corrispondente alla detrazione superbonus *ex art. 119 del DL 34/2020*, il risconto passivo che "accoglie" l'eccedenza di valore nominale del credito, rispetto alla spesa agevolata sostenuta, viene rilasciato a Conto economico rilevando in contropartita *"un provento finanziario costante lungo il periodo di tempo [...] in cui la legge consente di usufruire della detrazione fiscale"* (Comunicazione sulle modalità di contabilizzazione dei bonus fiscali, § 20).

3. Opzione per lo sconto sul corrispettivo

L'esercizio dell'opzione per lo sconto sul corrispettivo, in forza della quale la detrazione "edilizia" spettante viene fruita sotto forma di contributo anticipato dal fornitore e da questi recuperato

mediante maturazione di un credito di imposta pari alla detrazione corrispondente allo sconto praticato sul corrispettivo, comporta la necessità di procedere alle opportune rilevazioni contabili sia nel bilancio dell'impresa committente che sarebbe altrimenti beneficiaria della detrazione, sia nel bilancio dell'impresa fornitrice che applica lo sconto.

3.1. Impresa committente

Per l'impresa beneficiaria, il contributo di cui beneficia, per effetto dell'opzione per lo sconto sul corrispettivo da parte del fornitore, costituisce senza ombra di dubbio alcuno un contributo in conto impianti o in conto esercizio, a seconda che sia relativo a interventi agevolati effettuati su immobili che, per l'impresa beneficiaria medesima, costituiscono immobilizzazioni materiali o beni merce.

Il contributo, infatti, non è erogato dai fornitori (soggetti privati), bensì meramente *"anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito di imposta"* (art. 121 co. 1 lett. a) del DL 34/2020).

L'effettivo erogatore del contributo è lo Stato e si tratta dunque di *"somme erogate da un soggetto pubblico (Stato o enti pubblici) alla società per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione, riattivazione e ampliamento di immobilizzazioni materiali, commisurati al costo delle medesime"* (documento OIC 16, § 86).

Ciò premesso, il § 6 della "Comunicazione sulle modalità di contabilizzazione dei bonus fiscali" specifica che l'impresa committente, nel caso in cui opti per lo sconto in fattura, ***"rileva il costo dell'investimento al netto dello sconto ottenuto"***.

In pratica, l'impresa committente, che opta per la fruizione del beneficio nella forma di applicazione da parte del fornitore dello sconto sul corrispettivo, in luogo della detrazione fiscale scomputabile dall'imposta lorda sui redditi, deve rilevare in bilancio il corrispondente contributo (pari all'ammontare dello sconto applicato in fattura dal fornitore) con il c.d. "metodo diretto", ossia ponendo il contributo a diretta riduzione dell'investimento sostenuto.

Come già evidenziato nel precedente § 2, la contabilizzazione del contributo, anticipato dal fornitore nella forma di sconto sul corrispettivo, determina un **effetto fiscale di derivazione contabile che, allo stato della vigente normativa, non sembra poter essere considerato neutrale**.

La rilevazione del contributo sotto forma di minori ammortamenti nella voce B.10 del Conto economico (voce deducibile sia ai fini IRES che ai fini IRAP), comporta infatti un pari incremento delle basi imponibili IRES e IRAP rispetto a quelle che si determinerebbero in assenza della sua rilevazione.

D'altro canto, l'assenza di espresse previsioni normative, volte ad affermare la non imponibilità del contributo, ai fini della determinazione della base imponibile delle imposte sul reddito e dell'IRAP, con formula analoga a quella rinvenibile nell'ambito di numerose discipline di contributi pubblici erogati sotto forma di credito di imposta, non sembrerebbe consentire di concludere altrimenti in assenza di diversi (e invero opportuni) chiarimenti ufficiali.

3.2. Impresa fornitrice che applica lo sconto

Per l'impresa fornitrice che applica lo sconto in fattura, il credito di imposta che sorge a fronte dello sconto applicato costituisce una posta patrimoniale compensativa del minor credito che l'impresa vanta nei confronti del proprio cliente.

La Comunicazione OIC sulle modalità di contabilizzazione dei bonus fiscali (§ 13) statuisce che *"la società commissionaria che [...] ha concesso lo sconto in fattura al cliente iscrive il ricavo in contropartita ad un credito corrispondente alla sommatoria dei seguenti elementi"*:

- l'ammontare che sarà regolato tramite disponibilità liquide;
- il valore di mercato del bonus fiscale, che sarà ricevuto per effetto dello sconto in fattura applicato.

Solo *"nel caso in cui non sia desumibile il valore di mercato del credito tributario"* diviene possibile procedere *"allora alla sua iscrizione [...] al costo sostenuto che nella circostanza è pari all'ammontare dello sconto in fattura concesso così come risultante dalla fattura stessa"*.

Poiché, però, come si è evidenziato nel precedente § 2.1, un mercato attivo di tali crediti si è formato e il tasso di attualizzazione di mercato è certamente desumibile dalle offerte commerciali di acquisto "a sconto" di detti crediti che sono state pubblicizzate da tutti i principali gruppi bancari, permane di fatto, a livello generale, l'obbligo di una quantificazione del valore di iscrizione contabile significativamente più complesso, rispetto a quello della "mera" iscrizione del credito di imposta per un valore pari all'ammontare dello sconto in fattura.

Resta ben inteso che la questione concerne le imprese che redigono il bilancio in forma ordinaria, posto che anche in questo contesto rimane ferma la possibilità di non applicare il criterio del costo ammortizzato per le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata (oltre che per le micro imprese), ai sensi del § 20 della "Comunicazione sulle modalità di contabilizzazione dei bonus fiscali".

4. Opzione per la cessione del credito di imposta

L'esercizio dell'opzione per la cessione del credito di imposta corrispondente alla detrazione "edilizia" spettante comporta la necessità di procedere alle opportune rilevazioni contabili sia nel bilancio dell'impresa che cede il credito di imposta (la quale può essere l'impresa beneficiaria della detrazione fiscale corrispondente al credito di imposta che viene ceduto, oppure l'impresa fornitrice che ha maturato il credito di imposta a fronte dello sconto applicato sul corrispettivo, oppure ancora l'impresa cessionaria che aveva acquisito il credito di imposta che a sua volta cede), sia nel bilancio dell'impresa cessionaria che acquisisce il credito di imposta.

4.1 Impresa cedente

Dal punto di vista dell'impresa cedente, l'opzione per la cessione di un credito di imposta di ammontare pari alla detrazione "edilizia" spettante implica la contabilizzazione della cessione del credito di

imposta e la rilevazione dell'eventuale risultato economico della cessione, qualora il corrispettivo di cessione sia superiore o inferiore a quello di iscrizione contabile del credito di imposta.

L'**eventuale differenza**, tra il valore cui risulta iscritto il credito di imposta nell'attivo di bilancio e il corrispettivo di cessione, costituisce per l'impresa cedente un **provento finanziario da rilevare nella voce C.16.d del Conto economico, oppure un onere finanziario da rilevare nella voce C.17 del Conto economico** (Comunicazione sulle modalità di contabilizzazione dei bonus fiscali, § 16).

Dal punto di vista fiscale, appare pacifica la deducibilità, ai fini delle imposte sul reddito, nel periodo di imposta di competenza, dello sconto finanziario pari alla differenza tra il valore nominale del credito ceduto e il corrispettivo di cessione pattuito.

4.2. Impresa cessionaria

Dal punto di vista dell'impresa che acquista il credito di imposta, l'operazione collegata all'opzione, che trasforma la detrazione "edilizia" spettante all'impresa beneficiaria nel credito di imposta di pari ammontare, ha una valenza prettamente finanziaria.

L'impresa cessionaria, infatti, si rende, nella sostanza, disponibile ad anticipare all'impresa beneficiaria cedente una somma liquida a fronte dell'acquisto di un credito certo (il debitore è lo Stato), ma la cui liquidità ed esigibilità è frazionata per quote annuali su un orizzonte di 5 o 10 anni.

La natura sostanziale dell'operazione implica che, laddove il corrispettivo di acquisto del credito di imposta sia pattuito per un ammontare inferiore al valore nominale del credito medesimo, tale differenza costituisca il provento finanziario dell'operazione.

L'emersione sul piano contabile di detto provento dipende dalla modalità di contabilizzazione dell'acquisto e segue l'orizzonte temporale di utilizzo del credito di imposta acquisito in compensazione con i debiti tributari.

In quanto credito di imposta acquistato e non generato, la sua iscrizione nell'attivo dell'impresa cessionaria avviene al costo sostenuto, fermo restando che anche in questo caso, qualora l'acquisto sia avvenuto sulla base di condizioni non allineate alle normali condizioni praticate sul mercato delle compravendite di questo tipo di crediti, il § 18 della "Comunicazione sulle modalità di contabilizzazione dei bonus fiscali" puntualizza che *"allora l'iscrizione avviene al valore attuale delle compensazioni future determinato applicando tale tasso di mercato"*.

Laddove il valore di iscrizione al *"valore attuale delle compensazioni future determinato applicando il tasso desumibile dal mercato"* diverga dal costo sostenuto per l'acquisto del credito di imposta, tale differenza *"è rilevata tra gli oneri/proventi finanziari del conto economico al momento della rilevazione iniziale"* (Comunicazione sulle modalità di contabilizzazione dei bonus fiscali, OIC, § 18).

Viene da sé che l'impresa cessionaria, in ciascuno degli anni in cui utilizza poi in compensazione una quota del credito di imposta acquisito, si ritrova inevitabilmente a dover rilevare una differenza tra

l'ammontare di credito di imposta fruito in compensazione (che rimane collegato al valore nominale del credito) e il corrispondente ammontare di valore di quel credito iscritto nell'attivo che viene "scaricato" in contropartita del suo utilizzo in compensazione.

Tale differenza costituisce il provento finanziario di competenza di ciascun esercizio compreso nell'arco temporale (quinquennale o decennale) di utilizzo per quote costanti del credito di imposta acquisito, con una dinamica di questa differenza che è crescente di anno in anno, conformemente a quanto illustrato già nella tabella di cui al precedente § 2.1.

Anche in questo caso, ovviamente, l'imponibilità fiscale del provento finanziario dovrebbe seguire la sua manifestazione sul piano contabile, ovunque operi il principio di derivazione di cui all'art. 83 del TUIR.